D.P.G.R. 8 gennaio 1990, n. 08/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 u.c. della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, concernente l'attività cinofila.

Pubblicato nel B.U. 17 aprile 1990, n. 50.

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 recante norme in materia di caccia, di allevamento, di selvaggina, di tassidermia, nonchè di pesca in acque interne;

Rilevato che l'art. 7, ultimo comma, della suddetta legge prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari riguardanti l'attività cinofila con cani da ferma e da seguita;

Visto che in forza dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 le disposizioni regolamentari di cui trattasi devono riguardare anche i cani da traccia;

Sentito il Comitato regionale della caccia nella seduta del 25 luglio 1989;

Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 9 novembre 1989;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6224 del 15 dicembre 1989:

Decreta

È approvato il regolamento di esecuzione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, riguardante l'attività cinofila con cani da ferma, da seguita, nonchè con cani da traccia, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare quale regolamento della Regione.

Regolamento

Articolo 1

- 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da traccia e da seguita, di cui all'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 ed all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, possono essere svolti da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto e devono essere effettuati senza fucile.
- 2. L'addestramento e l'allenamento non potranno effettuarsi nei giorni di silenzio venatorio e nei giorni di caccia alla selvaggina stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva di cui all'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

Articolo 2

- 1. Nelle zone di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia sono consentiti, tutto il periodo dell'anno, ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva stessa, purchè non soci delle riserve confinanti.
- 2. Per poter addestrare ed allenare i cani in forza del precedente comma i cacciatori non soci della riserva residenti nel territorio della medesima, purchè non soci di altre riserve confinanti, devono segnalare il proprio nominativo, producendo adeguata documentazione, al Direttore della riserva interessata, il quale dovrà tenere aggiornato un elenco dei cacciatori non soci aventi i requisiti per esercitare l'attività di cui trattasi nella zona addestramento cani.

Articolo 3

- 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente regolamento da parte dei soli soci della riserva di diritto sull'intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio.
- 2. Nelle riserve di caccia di diritto nelle quali si pratica la caccia di selezione agli ungulati di cui all'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 è consentito, con le modalità e per i periodi di cui al comma precedente, anche l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, ferma restando l'esclusione di tale attività nelle zone di rifugio.

Articolo 4

- 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all'ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
- 2. L'attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
- 3. Salvo il caso di tale divieto il Consiglio direttivo della riserva di diritto deve stabilire il territorio della medesima ritenuto idoneo per l'attività di cui al primo comma del presente articolo.
- 4. Ai sensi del presente articolo possono essere addestrati ed allenati solo i cani da seguita di età inferiore ai due anni e quelli di età superiore purché questi ultimi abbiano superato la prova pratica di valutazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- 5. Il conduttore dovrà in ogni circostanza essere in grado di produrre idonea documentazione che dimostri l'età del cane da seguita, ovvero, qualora esso abbia superato i due anni, il certificato di idoneità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 5

1. Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di riserva di caccia di diritto, l'attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva.

2. Spetta all'Organo gestore riserve l'individuazione delle esigenze tecniche da considerarsi particolari ai fini di cui al precedente comma del presente articolo.

Articolo 6

- 1. I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata da parte di apposite commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia.
- 2. La prova pratica di valutazione di cui al comma precedente consiste nell'effettuazione di una prova di lavoro su lepre o su cinghiale.
- 3. Per il conseguimento del giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione il singolo cane da seguita, la coppia o la muta esaminati, devono dimostrare obbedienza al conduttore, svolgere un lavoro ordinato senza perdere contatto con il conduttore, al quale i soggetti devono sottostare.
- 4. Durante la prova di lavoro i cani, inoltre, non devono attaccare le passate di esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie diverse dalla lepre, se trattasi di prova pratica su lepre, o dal cinghiale, se trattasi di prova pratica su cinghiale in casi di incontro con esemplari di specie diverse dalla lepre o dal cinghiale i cani devono sottostare ai richiami del conduttore e non devono insistere nell'inseguimento degli stessi. Al termine dell'inseguimento della lepre o del cinghiale i cani devono compiere un sollecito rientro.

Articolo 7

- 1. Il Comitato provinciale della caccia nomina una commissione per la valutazione della prova pratica dei cani da seguita di cui all'articolo precedente composta da un esperto nominato dal Comitato provinciale della caccia in qualità di Presidente della Commissione, un esperto designato dalla delegazione provinciale E.N.C.I. competente per territorio e da un esperto designato dall'Associazione di segugisti più rappresentativa in sede regionale.
- 2. Funge da Segretario della Commissione un dipendente del Comitato provinciale della caccia o dell'Amministrazione provinciale.
- 3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti la Commissione.
- 4. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
- 5. Per ciascuno dei tre membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente, il quale deve possedere i requisiti previsti per il componente e per il segretario effettivo e partecipa ai lavori della Commissione solo in assenza dell'effettivo.

Articolo 8

1. Le prove pratiche di valutazione di cui all'art. 6 avranno luogo nelle date stabilite dalla Commissione e comunque entro e non oltre un anno dalla data di presentazione delle relative domande sul territorio delle singole riserve di caccia di diritto in cui uno o più soci abbiano avanzato domanda al Comitato provinciale della caccia per sottoporre i cani da seguita alla prova di cui trattasi.

- 2. I non soci di riserva ed i non cacciatori che intendono sottoporre i propri cani da seguita alla prova di valutazione dovranno presentare domanda al Comitato provinciale della caccia competente per territorio indicando pure una terna di riserve ove intendono praticare la prova medesima. Spetta al Comitato stabilire, fra le tre riserve indicate, quella in cui effettuare la prova di valutazione.
- 3. Nelle domande di cui ai commi precedenti dovranno essere individuati i cani da seguita che si intende sottoporre alla prova di valutazione precisando se trattasi di prova su lepre o su cinghiale.
- 4. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione il Comitato provinciale della caccia provvederà al rilascio del relativo certificato di idoneità per lepre o per cinghiale, nonché alla marcatura del cane medesimo.
- 5. Nel caso in cui la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare nell'addestramento e nell'allenamento anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

Articolo 9

- 1. Un cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima con riguardo alla specie richiesta ancora per due volte, previa regolare domanda del conduttore, da presentarsi al Comitato provinciale della caccia entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.
- 2. La Commissione di cui all'art. 7 provvederà all'effettuazione della prova richiesta entro e non oltre un anno dalla data di presentazione della nuova domanda.
- 3. L'addestramento e l'allenamento per le prove successive possono effettuarsi solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova ed esclusivamente nei confronti della specie oggetto di domanda.
- 4. L'addestramento o l'allenamento di cui al comma precedente viene consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova è stata presentata entro l'età di due anni.

Articolo 10

- 1. Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio su autorizzazione dell'Organo gestore riserve, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, le Associazioni venatorie, le Associazioni cinofile e le riserve di caccia di diritto potranno organizzare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o con cani da traccia ovvero con cani da seguita, questi ultimi esclusivamente su lepri o cinghiali.
- 2. L'addestramento per le gare di cui al comma precedente potrà essere autorizzato da parte dell'Organo gestore riserve, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore delle persone nominativamente indicate dall'Associazione o dalla riserva organizzatrice, compresi i non soci ed i non cacciatori.
- 3. L'autorizzazione all'addestramento per le gare da parte dell'Organo gestore dovrà stabilire anche il periodo della sua validità, fermo restando il divieto di cui al precedente art. 1, comma 2.

Articolo 11

- 1. Per eventuali danni provocati alle colture agricole durante l'addestramento e l'allenamento, nonché durante lo svolgimento delle gare cinofile, dai cani o dai conduttori, quest'ultimi sono tenuti a corrispondere ai proprietari dei fondi danneggiati un importo corrispondente al danno arrecato.
- 2. Per la determinazione del danno arrecato alle colture agricole si applicano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.
- 3. In caso di danni arrecati dai cani o dai conduttori alla fauna selvatica durante l'attività di addestramento di allenamento e durante lo svolgimento delle gare cinofile i conduttori dei cani medesimi sono tenuti a reintegrare il patrimonio faunistico danneggiato nella riserva di caccia interessata.

Articolo 12

1. Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8 l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nonché le gare cinofile si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario per i periodi, con le modalità e sulle specie indicate nel presente regolamento.

Norme transitorie

Articolo 13

- 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. Nelle more di applicazione delle norme di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento i cani da seguita di età superiore ai due anni potranno continuare ad essere addestrati ed allenati con le modalità e nei periodi previsti dal presente regolamento, solo qualora sia stata inoltrata, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato provinciale della caccia competente per territorio la regolare domanda per la prova pratica di valutazione ed il Direttore della riserva di caccia di diritto interessata abbia rilasciato una autorizzazione provvisoria di addestramento.